

Il disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso della malga Cengledino

L. SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viviani



L'Amministrazione Comunale di Tione ha predisposto uno specifico Piano Malghe allo scopo di valorizzare l'insieme degli alpeggi di proprietà. In questo contesto, l'equilibrata conduzione del pascolo è considerata il principale strumento per una gestione sostenibile dell'alpeggio, sia per i caratteri agrozootecnici sia per quelli storico-culturali. Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento denominato "disciplinare tecnico - economico" fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto d'affitto della malga Cengledino (Comune di Tione, TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo individuate dalla cartografia allegata, la consistenza dell'alpeggio è data dalle seguenti superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo (come da fotointerpretazione consultabile):

Unità	Zone comprese	Superficie lorda pascolabile (ha)
malga Cengledino	CC Tione I	127,2

Sono inoltre presenti:

- N° 3 fabbricati dotato di impianti ed attrezzature dettagliatamente elencate nel contratto e costituiti dalla casina, dallo stallone e dal deposito attrezzi.

E' prevista la possibilità di:

- trasformazione del latte prodotto in malga
- trasformare il latte di altre malghe limitrofe

Il contratto avrà durata ANNUALE, così da poter sperimentare le conseguenze della disciplina della gestione della Malga introdotta dal presente disciplinare. Inoltre in questo modo ci si potrà allineare con il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014/2021 conoscendone i contenuti.

Unità di pascolo	Area pascolabile netta(ha)	Particelle catastali	Area pascolabile lorda(mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale
malga Cengledino	40,4	.1049/2	718	718	Tione I
		.1049/3	100	100	
		.2274	42	42	
		3834/1	530.953	5.172.919	
		3835	77.642	90.060	
		3836/1	191.656	342.465	
		3836/2	434	1.001	
		3836/3	472	472	
		3837	466.105	2.097.279	
		4021	3.591	14.470	

In allegato è riportata la cartografia catastale delle aree pascolabili.

Art. 3 Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base del Piano di Gestione redatto dal Comune di Tione, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di

- vacche da latte
- bovini in allevamento
- bovini da ingrasso
- capre da latte
- ovicaprini da allevamento/carne
- equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare nei primi giorni di giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o sospensioni del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà mediante richiesta scritta. Successivamente l'affittuario dovrà informare chi di dovere dell'ottenimento dell'assenso.

Per l'annata 2013 sarà possibile l'alternanza della monticazione con il pascolo di Lodranega.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico minimo previsto è di:

- 27 UBA bovine.

Il carico, nel caso di contratti pluriennali, potrà essere rideterminato alla fine del secondo anno di contratto a seguito di valutazioni agro-zootecniche specifiche. Esso non potrà comunque eccedere il massimo di 1,4UBA/ha, come definito dall'attuale PSR, salvo successive modifiche legislative.

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ 1 vacca da latte = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- ✓ 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- ✓ 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 ovicaprino adulto=0,15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico e potrà comunque essere rivista in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo medio giornaliero di € 10,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione. Allo scopo di agevolare l'introduzione dell'applicazione del disciplinare e nel caso di contratti pluriennali, il valore della penale è sospeso per quest'anno di contratto.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo UBA stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- La presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% degli UBA
- La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% degli UBA

Art. 7 Condizioni igienico - sanitarie

L'affittuario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

L'affittuario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, l'affittuario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

L'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

L'affittuario si impegna altresì ad attenersi a tutte le norme fiscali vigenti e le norme in materia di sicurezza, sollevando la proprietà da eventuali problemi derivanti dal non rispetto di tali norme.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, riparazioni minimali, ecc.). All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è qui di seguito riportato:

<i>Quantità</i>	<i>Descrizione</i>
1	Caldera ql. 5
1	Caldera ql. 4
5	Vasche d'acciaio con tappi per il latte
5	Taglieri per il formaggio
1	Scaletta per il vòlt del formai
1	Scanzia (piattaia)
2	Spessur
1	Paiolo piccolo di alluminio per polenta
1	Redablo - raschiatore per letame
1	Piccone
1	Badile

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto all'affittuario che, entro **quindici giorni**, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, l'affittuario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, interventi sul pascolo, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di affitto.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affittuario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affittuario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone di affitto.

Qualora non vi provveda l'affittuario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

E' a carico dell'affittuario lo sfalcio annuale di una superficie costituita da specie nitrofile, piccoli arbusti, felci o megaforie; la superficie è quantificabile in ore di lavoro pari alle UBA monticate, fino ad un massimo di 30.; la localizzazione delle superfici sarà annualmente indicata all'interno del verbale di consegna della malga stessa da parte del custode forestale. L'Ente proprietario si impegna, in via transitoria e sperimentale, a concorrere, all'annuale sfalcio di specie infestanti. Le attività in concorso saranno individuate nel verbale di consegna della malga.

All'interno del verbale di consegna si individueranno anche i periodi in cui si dovranno effettuare dette opere colturali.

Art. 10 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione del pascolo, l'affittuario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio l'affittuario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all'affittuario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame di proprietà del conduttore deve rappresentare almeno il 10% delle UBA monticate, salvo diversa disposizione del Comune; oltre a questo, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto degli artt. 17-19
- d) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame
- e) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- f) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà
- g) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo
- concedere in uso all'affittuario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio

Art. 13 Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 0,5 ettaro, l'affittuario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di affitto; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria,

all'affittuario verrà corrisposto un indennizzo *una tantum*, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 15 Generalità

L'affittuario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 16 Gestione degli animali al pascolo

- 1) Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la prima metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione monticatoria. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio
- 2) Ad inizio stagione andranno caricate prioritariamente in modo concentrato e controllato (elevati carichi istantanei e presenza di filo pastore) le aree a nardeto nella parte alta del campivolo di Cengledino e le parti basse a seguito dello sfalcio della felce
- 3) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 7 gg e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (ginestra, rododendro, ontano verde, ecc.);
- 4) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 5) Il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale.
- 6) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 7) E' da evitare la stabulazione notturna all'interno della stalla, fatte salve situazioni di pericolo legate a situazioni meteoriche estreme;
- 8) Per contenere il diffondersi della flora infestante (ortiche, romici, felci nella parte bassa) va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio (indicativamente 3 sfalci entro la prima metà di luglio); non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9. L'Ente proprietario si impegna a concorrere nel lavoro per le ore e le giornate stabilite nel Verbale di consegna della malga stessa da parte del custode forestale.
- 9) Nel caso di gestione associata con malga Lodranega, è comunque fatto obbligo lo stazionamento di una mandria di bovini presso il pascolo di Cengledino per tutta la durata della stagione monticatoria

Art. 17 Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;

- 2) è possibile fornire agli animali concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;

Art. 18 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'ideoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga
- 2) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre)
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua)
- 6) è ammesso il trasporto di letame dal fondovalle, per essere impiegato preferibilmente nelle zone a nardeto

Art. 19 Lavorazioni del latte

E' fatto d'obbligo la trasformazione del latte presso le strutture delle malga o, in caso di gestione associata con la limitrofa malga Lodranega, anche all'interno di quest'ultima struttura; è permessa la trasformazione del latte proveniente da alpeggi limitrofi; è assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre alle regole citate sopra menzionate, si consiglia inoltre il rispetto le seguenti regole:

- La trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche;
- Il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione. E' preferibile quindi l'utilizzo di fermenti di autoproduzione.;
- La marchiatura delle forme prodotte con apposito marchio a fuoco o pelure, oltre che con i normali sistemi di identificazione del lotto di produzione e del bollo sanitario, anche con la lettera "M";
- La garanzia lungo tutta la filiera di produzione della rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito;

TITOLO III PROCEDURE

Art. 20 Commissione dell'Ente proprietario

Il Custode Forestale competente o delegato dal Comune di Tione di Trento, quale ente proprietario, è referente per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico da parte del l'affittuario.

Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale, o delegato dal Comune di Tione di Trento, quale ente proprietario, ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

Art. 21 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico - economico.

Alla scadenza dell'affitto, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22 Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 21 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 23 Inadempienze e penalità

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. € 10 per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato per ogni giorno di alpeggio; tale valore è ribassato ad € 1 per il primo biennio di contratto.
2. € 10 per ogni UBA alpeggiata oltre il limite fissato per ogni giorno di alpeggio con diffida di allontanamento dal pascolo; tale valore è ribassato ad € 1 per il primo biennio di contratto
3. mancato rispetto art 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200;
4. mancato rispetto art.17 (Gestione animali al pascolo): da 100 a 500€;
5. mancato rispetto art.18 (Integrazioni alimentari): € 300;
6. mancato rispetto art.19 (gestione deiezioni): € 500;
7. mancato rispetto art. 20 (lavorazioni del latte): € 1000, fatto salvo il primo biennio di contratto
8. mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture è soggetta ad una penale di € 500;
9. mancata pulizia della concimaia e delle fosse biologiche: € 300
10. l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio, è da considerarsi causa di rescissione di contratto

Art. 24 Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 25 - Revoca della concessione

In considerazione dei propri compiti connessi alla tutela del valore socio-economico dei beni oggetto del presente contratto, il Comune di Tione si riserva il diritto, a proprio giudizio insindacabile, di revocare la concessione in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale, di mancato rispetto di clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto e raccomandato di mesi tre. Si fa salva la facoltà del Comune di Tione di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato dal concessionario.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per l' Affittuario

Sig.

IL VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Cengledino Comune di Tione (TN)

VERBALE DI consegna primaverile della Malga
 riconsegna autunnale

denominata

di proprietà

affidata alla Ditta

con durata della locazione dal al

Addìin Comune di

- Visto il quaderno d'onere del contratto di affittanza con particolare riguardo ai lavori che l'affittuario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone d'affitto;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico-Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Tione in U.B.A. e verificata la tolleranza in U.B.A.;
- Verificato lo stato delle strutture, dei mobili in esse contenuti, dei pascoli

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante del Comune di Tione.....
- Rappresentante dell'affittuario
- Rappresentante del Consorzio di Vigilanza Boschiva:

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione (anno 2013/2014):
 - allargamento del pascolo come da progetto;
 - sistemazione manufatti, cucina-bagno esterno, porcilaia come da progetto;
 - tracciolo inerbito (salvo autorizzazioni) che segna la parte alta del pascolo

- l'affittuario inoltre dovrà eseguire quanto segue:
 ha eseguito

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima		
		€	ore	complessivo
1. manutenzione e pulizia edifici sopra elencati	- piccole opere di manutenzione - imbiancamento locali - pulizia locali			
2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
3. sfalcio infestanti	- 3 sfalci felci nella zona bassa delimitata su cartografia in concomitanza con l'Ente proprietario (primi di giugno, metà giugno, primi di luglio) - sfalcio ortiche prossimità casina prima della fioritura			
4. altri	Rotazione della pascolazione notturna (max 7 gg) iniziando dalla parte alta del pascolo			

Sono state constatate le seguenti inadempienze:

.....
.....
.....
.....
.....

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di €
(diconsi Euro) come previsto nel contratto
d'affittanza e nel citato Disciplinare Tecnico-Economico.

I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del %
sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione.

L'Ente si impegna a provvedere entro il termine digiorni
dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente.

La relativa spesa di € più € per spese di
gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal
malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la rescissione del
contratto.

Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma,
viene sottoscritto.

Addì,

Il rappresentante del Comune di Tione.....

L'affittuario

il Custode forestale